II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2006

relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso

[notificata con il numero C(2006) 3863]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/578/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ([1]), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ([2]) stabiliscono che nessun alimento o mangime geneticamente modificato può essere immesso in commercio nella Comunità a meno che per esso non sia stata rilasciata un'autorizzazione conformemente a detto regolamento. L'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 3 dello stesso regolamento stabiliscono che nessun alimento e mangime geneticamente modificato è autorizzato a meno che non sia stato adeguatamente e sufficientemente dimostrato che esso non ha effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull'ambiente, che non fuorvia il consumatore o l'utilizzatore e che non differisce dall'alimento o dal mangime che intende sostituire in misura tale che il suo consumo normale sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli esseri umani o gli animali.

(2) Il 18 agosto 2006 le autorità degli Stati Uniti d'America (autorità USA) hanno informato la Commissione che prodotti a base di riso contaminati con il riso geneticamente modificato denominato «LL RICE 601» («i prodotti contaminati»), non autorizzati a essere commercializzati nella Comunità, sono stati rilevati in campioni di riso prelevati sul mercato USA da riso commerciale a grani lunghi proveniente dal raccolto del 2005. La contaminazione dei prodotti è stata segnalata alle autorità USA in data 31 luglio 2006 dalla società Bayer Crop Science, che ha sviluppato il riso geneticamente modificato LL RICE 601. Le autorità USA hanno successivamente fatto sapere alla Commissione che non è ancora noto in che misura la catena dell'approvvigionamento sia stata contaminata e che per il momento non è possibile fornire informazioni sull'eventuale contaminazione delle esportazioni verso la Comunità. Inoltre, dette autorità hanno informato la Commissione che di tali prodotti non era stata autorizzata l'immissione sul mercato neppure negli Stati Uniti d'America.

(3) Fatti salvi gli obblighi di controllo degli Stati membri, i provvedimenti da adottare a seguito della probabile importazione di prodotti contaminati dovrebbero essere oggetto di un approccio comune ed esaustivo che consenta di agire in modo rapido ed efficace e di evitare disparità nel modo in cui i diversi Stati membri affrontano la situazione.

(4) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare appropriate misure comunitarie d'emergenza per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di proteggere la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati.

([1]) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
([2]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(5) Poiché il riso geneticamente modificato LL RICE 601 non è autorizzato dalla legislazione comunitaria e in ragione della presunzione del rischio rappresentato dai prodotti non autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003, che tiene conto del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, è opportuno adottare provvedimenti d'emergenza per impedire la commercializzazione dei prodotti contaminati nella Comunità.

(6) Sulla base dei requisiti generali del regolamento (CE) n. 178/2002, gli operatori del settore degli alimenti e dei mangimi sono i primi ad essere legalmente responsabili di garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti e i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare e di verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. L'obbligo di comprovare che gli alimenti e i mangimi non contengono prodotti contaminati dovrebbe quindi ricadere sugli operatori responsabili della loro prima immissione sul mercato. A tal fine, è opportuno che le misure di cui alla presente decisione stabiliscano che le partite di prodotti specifici provenienti dagli Stati Uniti d'America possano essere commercializzate soltanto dietro presentazione di un rapporto analitico a dimostrazione del fatto che i prodotti non sono contaminati con il riso geneticamente modificato LL RICE 601. Il rapporto analitico dovrebbe essere emesso da un laboratorio accreditato conforme a standard internazionalmente riconosciuti.

(7) Per agevolare i controlli tutti gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati immessi sul mercato dovrebbero essere oggetto di un metodo convalidato di rilevazione. È stato chiesto alla Bayer Crop Science di fornire metodi per rilevare il riso geneticamente modificato LL RICE 601, nonché campioni di controllo. Essa ha presentato due metodi, che sono stati convalidati dalla Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti in collaborazione con il Laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 (l'LCR).

(8) Le misure stabilite nella presente decisione devono essere proporzionate e non costituire una restrizione degli scambi più grande del necessario, per cui dovrebbero riguardare soltanto i prodotti considerati probabilmente contaminati con riso LL RICE 601 che, secondo le informazioni ricevute, sono importati dagli Stati Uniti verso la Comunità.

(9) Nonostante le richieste formulate dalla Commissione, le autorità USA non sono state in grado di fornire garanzie quanto all'assenza di riso LL RICE 601 nei prodotti a base di riso importati dagli Stati Uniti, a causa dell'assenza in tale paese di misure di segregazione o di rintracciabilità.

(10) Per quanto riguarda i mangimi o altri prodotti alimentari non contemplati dalle misure di cui alla presente decisione, gli Stati membri dovrebbero controllare se tali prodotti siano stati contaminati dal riso LL RICE 601. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione valuterà l'esigenza di provvedimenti appropriati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo di applicazione

La presente decisione si applica ai seguenti prodotti originari degli Stati Uniti d'America:

— riso semigreggio (bruno) Parboiled Long A, codice NC 1006 20 15,

— riso semigreggio (bruno) Parboiled Long B, codice NC 1006 20 17,

— riso semigreggio (bruno) Long A, codice NC 1006 20 96,

— riso semigreggio (bruno) Long B, codice NC 1006 20 98,

— riso semilavorato Parboiled Long A, codice NC 1006 30 25,

— riso semilavorato Parboiled Long B, codice NC 1006 30 27,

— riso semilavorato Long A, codice NC 1006 30 46,

— riso semilavorato Long B, codice NC 1006 30 48,

— riso lavorato Parboiled Long A, codice NC 1006 30 65,

— riso lavorato Parboiled Long B, codice NC 1006 30 67,

— riso lavorato Long A, codice NC 1006 30 96,

— riso lavorato Long B, codice NC 1006 30 98,

— rotture di riso, codice NC 1006 40 00, tranne quando sia certificato come esente da grani lunghi.

Articolo 2

Condizioni per la prima immissione sul mercato

1. Gli Stati membri consentono la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 soltanto qualora un rapporto analitico originale basato su un metodo adeguato e convalidato di rilevazione del riso geneticamente modificato LL RICE 601 ed emesso da un laboratorio accreditato accompagni la partita a dimostrazione del fatto che il prodotto non contiene riso geneticamente modificato LL RICE 601.

Qualora una partita dei prodotti di cui all'articolo 1 sia frazionata, una copia autenticata del rapporto analitico di cui al paragrafo 1 accompagna ogni sezione della partita frazionata.

2. In assenza di un tale rapporto analitico, l'operatore stabilito nella Comunità responsabile della prima immissione del prodotto sul mercato fa sì che i prodotti di cui all'articolo 1 siano sottoposti a test per dimostrare che non contengono riso geneticamente modificato LL RICE 601. In attesa del rapporto analitico, il prodotto non è commercializzato nella Comunità.

3. Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.

Articolo 3

Altre misure di controllo

Gli Stati membri adottano provvedimenti appropriati, compreso il campionamento casuale e l'analisi dei prodotti di cui all'articolo 1 già presenti sul mercato, al fine di verificare l'assenza del riso geneticamente modificato LL RICE 601. Essi informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.

Articolo 4

Partite contaminate

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che non siano immessi sul mercato i prodotti di cui all'articolo 1 i quali risultino contenere riso geneticamente modificato LL RICE 601.

Articolo 5

Recupero dei costi

Gli Stati membri garantiscono che i costi incorsi nell'attuazione degli articoli 2 e 4 siano sostenuti dagli operatori responsabili della prima immissione sul mercato.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione